

Eversione della feudalità (1806) - La montagna ex-feudale

All'abolizione della feudalità, avvenuta nel 1806 grazie alla promulgazione della cosiddetta "legge di everzione" da parte del nuovo re Giuseppe Bonaparte, legge poi confermata nel 1808 dal suo successore Gioacchino Murat, insorse una lite giudiziale fra l'Università di Monteroduni e il principe che riguardava l'esatta confinazione dei beni feudali evasi a favore dell'Università e quelli burgensatici (cioè i beni acquisiti privatamente dal feudatario) rimasti in proprietà del Principe.

La lite si protrasse per ben circa 130 anni, e si concluse solo nel 1937. In sostanza, essa comportò la divisione in cinque parti (delle quali una sarebbe toccata a Monteroduni, una a Gallo, e tre all'ex-feudatario) della cosiddetta "**Montagna ex-feudale**", composta da Monte Caruso, Monte Piano e Monte Gallo.

Per definire la suddetta divisione fu fatta una **prima misurazione** della Montagna ex-feudale nel 1811 dal primo agrimensore incaricato, Feliciano Celli di Miranda. Le linee furono tracciate dal Celli secondo le direttive impartite dal Sotto Intendente del Distretto di Isernia su ordine dell'Intendente della Provincia di Molise Biase Zurlo in esecuzione della prima sentenza emessa il 12 luglio 1808 dalla Commissione Feudale (una curiosità: relatore alla Commissione era Vincenzo Cuoco). Con detta che assegnava, come si è detto, 1/5 della stessa Montagna a Monteroduni, 1/5 a Gallo e ben 3/5 al Principe.

La divisione fatta dal Celli fu fortemente contestata dal comune di Monteroduni, e, a seguito di tali contestazioni, si provvide a una **seconda misurazione** fatta dal regio agrimensore Antonio Del Matto nel 1839 su incarico del Decurionato di Monteroduni e dietro approvazione dell'Intendente della Provincia.

Il Comune di Monteroduni ottenne se non altro di discutere una revisione delle quote. Così, con un sopralluogo effettuato da un architetto all'epoca piuttosto famoso, Donato D'Alena, in collaborazione con gli agrimensori Michele di Cesare e Fortunato di Jorio, si provvide nel 1853 ad una **terza misurazione**, e quindi alla conferma della sistemazione di Monte Gallo.

La vertenza si protrasse ulteriormente, arrivando a responsi sempre più sfavorevoli al comune di Moteroduni. La stima definitiva, a chiusura di operazioni demaniali avviate nel 1808,

1. *L'ex feudatario non ha l'obbligo di rilasciare i territori di Montepiano e di Montegallo, come pure il Municipio non può pretendere dall'ex feudatario che siano incorporate nel territorio di uso civico le montagne di Frassineta, Invivata e Mamoli.*

È permesso all'ex feudatario fidare, cioè ammettere a pagamento bestie al pascolo, nel territorio di Montepiano e Montegallo. Si sentenziò inoltre che egli non era tenuto alla restituzione di ducati 36 annui, che il Municipio asserisce di avergli pagato per espellere i cittadini di Gallo dal pascolo dalle due predette montagne; rimane tuttavia a lui l'obbligo di astenersi per il futuro dalla esazione di detta somma.

2. *La selva dell'ex feudatario sia aperta a tutti i cittadini per tutto l'anno, eccetto il tempo della raccolta delle ghiande cioè dal 18 ottobre al 30 novembre. Qualora non si ritenesse giusta questa decisione, le parti possono adire al giudice locale.*

3. *Il Municipio non può pretendere di avere dal feudatario la "Fiumara S.Spirito" come terra di uso civico o demanio comunale.*

Per il Veticalone, altra zona su cui accampava diritti il municipio, si diede incarico all' inc. Ignazio Stile di accettare se il Veticale è o no lo stesso territorio detto "Limate". Nel caso che siano due territori diversi ma confinanti, lo stesso ingegnere ne riferisca per ogni decisione, alla Commissione feudale.

4. *Non c'è alcun obbligo, da parte del municipio di trasmettere al feudatario le tasse riscosse della festa di S.Maria (8 settembre) prima dello stesso feudatario abbia restituito le somme indebitamente riscosse.*

5. *Tutti i diritti personali e proibiti imposti dal feudatario sono aboliti.*

6. *E' abolito il diritto di patronato sull'arcipretura del paese di tutti gli altri benefici ecclesiastici menzionati nell'aprezzo del feudo.*

7. *Su alcuni diritti menzionati in una memori inoltrata al Vicerè, le parti interessate adiscano il giudice competente.*

8. *Si senta sulla vertenza il signor Benedetto Del Vecchio, agente dell'ex feudatario.*

In un'altra seduta del 10 ottobre del 1808 si ribadì che non competeva né al principe né al clero alcun diritto di patronato sulle tre chiese patronali di S.Michele, S.Biase e S.Nicola, secondo che è stato praticato fin ora. Pertanto è vietato esigere, in forza di tale asserito diritto, le tradizionali 6 quartucce di grano (poco più kg. 12 e mezzo) per ogni famiglia e le due tomola e un

quarto di grano (circa un quintale) per ogni paia di buoi, fermo restando che il clero può far valere i suoi diritti davanti ai giudici ordinari nei confronti del comune e dell'ex feudatario.

Il 14 maggio 1810 altra seduta del tribunale questa volta i due contendenti si presentarono ognuno patrocinato da un proprio avvocato che era per il municipio il sig. Giuseppe Olivieri è l'ex feudatario il sig. Agostino Mazzucco.

Sentite le parti la commissione feudale emanò la sentenza che dichiarava "demanio universale del comune di Monteroduni il Veticalone di moggia 173 e mezza misura" ogni moggio equivaleva a circa mq. 3364.

A seguito delle sentenze della commissione feudale l'itendente della provincia signor Biase Zurlo in data 24 dicembre 1811 emise la relativa ordinanza.

L'esecuzione di tale ordinanza fu affidata all'agrimenzore Feliciano Celli di Miranda, che doveva agire alle dipendenze del Sottintendente del distretto di Isernia.

Il Celli doveva dividere la montagna in 5 parti uguali per valore che sarebbero state assegnate una al comune di Gallo, in compenso degli usi civici; una al comune di Monteroduni e tre al principe Pignatelli. A Monteroduni toccarono tomoli 1107,03; a Gallo tomoli 725,13; al principe tomoli 2.729.

Sembrò che tutte le decisioni fossero state pacificamente risolte e ogni decisione accettata.

Invece ebbe inizio un lungo capitolo di conflittualità giuridica che si protrasse oltre un secolo per accanirsi e contestare le sentenze dei giudici e accumulare polemiche sulla confinazione tra l'ex feudatario e i comuni di Monteroduni, Macchia e Gallo.

Il materiale documentario al riguardo è più che abbondante; riteniamo di tralasciarlo per non appesantire l'opera.

La secolare vertenza si chiuse comunque lasciando la divisione del territorio così come l'aveva effettuato l'agrimensore Feliciano Celli il 26 novembre 1812. I termini lapidei opposti dal Celli forse ancora esistenti portavano la lettera P per indicare la parte spettante al principe, la lettera M per indicare quella di Monteroduni e la lettera G la parte di Gallo.>>

Fin qui Don Antonio Mattei.

